

2) DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di: Verifiche sismiche delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi della diga Villarosa gestita dalla Regione Siciliana.

Codice gara: 077_Villarosa_01 CUP: G99E18000070001 CIG: 775749468F

1 - PREMESSE

Con decreto dirigenziale n. 1704 del 20/12/2018 questa stazione appaltante ha deliberato di affidare i servizi di architettura e ingegneria in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è conforme alle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/04/2017" di cui alla Delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018 nonché al Bando-tipo n. 3/2018 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato con Delibera ANAC n. 723 del 31/07/2018, pubblicato in GURI n. 186 del 11/08/2018.

La procedura di gara è espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma digitale di e-procurement, denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile all'indirizzo: <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/>.

Nella Piattaforma alla sezione "Area informativa - Regolamento delle gare on line" sono disponibili, a favore degli operatori economici concorrenti, le informazioni inerenti le modalità per la partecipazione alla gara.

La partecipazione implica anche la disponibilità di adeguati strumenti informatici e dei software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti, le cui caratteristiche essenziali sono descritte nella sezione "Area informativa – Requisiti minimi" della Piattaforma.

La sottoscrizione della documentazione di gara, da parte del concorrente, avviene tramite firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Le informazioni inerenti le modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate nel successivo capitolo 13 del presente disciplinare di gara.

1.1 STAZIONE APPALTANTE

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque, codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante (AUSA) 0000237495; C.F. 80012000826 – Viale Campania n. 36/a, 90144 Palermo.

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Sito telematico istituzionale sezione "Bandi e gare":

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi

Piattaforma per la partecipazione alla gara telematica:

<https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/>, cliccando sul codice gara in oggetto:

077_Villarosa_01

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Fabio La Puzza Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, Indirizzo mail: fabio.lapuzza@regione.sicilia.it

1.2 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I dati identificativi e di localizzazione dell'infrastruttura interessata dai servizi tecnici in appalto sono riportati nella successiva tabella:

Tab. 1.2.1 – DIGA VILLAROSA Localizzazione esecuzione dei servizi

DIGA	Luogo di esecuzione del servizio – Comune di	Codice NUTS	CUP	CIG
VILLAROSA	Villarosa (EN)	ITG16	G99E18000070001	775749468F

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara.
- 2) Disciplinare di gara (il presente documento).
- 3) Capitolato tecnico prestazionale diversificato per servizi.
- 4) Documentazione tecnica: 4.a) Scheda tecnico-descrittiva contenente informazioni preliminari sull'infrastruttura e sugli obiettivi progettuali; 4.b) Progetto degli interventi per il ripristino e l'adeguamento degli impianti della diga Villarosa, propedeutico all'espletamento dei servizi in appalto
- 5) Schema di contratto.
- 6) Modulistica per la partecipazione alla gara:
 - Modello 1-P: Domanda di partecipazione alla gara;
 - Modello 2-P: Dichiarazioni integrative requisiti;
 - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - Modello 2/bis – 2/ter: Dichiarazioni integrative (direttori tecnici, soci, ecc.);
 - Modello C-1: Dichiarazione di offerta economica;
- 7) Patto di integrità negli affidamenti, allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014, e ss.mm.ii.
- 8) Protocollo di legalità di cui all'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 30/09/2003, obbligatorio giusta Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici n. 593 del 31/01/2006.
- 9) Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito telematico istituzionale di questa stazione appaltante all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi

nonché nella Piattaforma all'indirizzo <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/>, cliccando sul codice gara in oggetto: **077_Villarosa_01**

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la sezione dedicata della gara in piattaforma telematica di cui al punto 1.1, ovvero: <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/> "comunicazioni - richiedi chiarimento", **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo della gara in piattaforma telematica all'indirizzo di cui al punto 1.1, nella sezione "chiarimenti" e/o "comunicazioni dell'Amministrazione".

Non saranno accettate altre modalità di recapito dei quesiti e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria relativi a: **Verifiche sismiche delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi della diga Villarosa gestita dalla Regione Siciliana.**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si ritiene che i servizi tecnici previsti riguardanti una singola seppure complessa infrastruttura come la diga in parola, da compiere attraverso una specifica esecuzione tecnico-professionale, assumono in questa forma valenze di tipo olistico e multidisciplinare che consentono di superare più efficacemente le peculiari criticità dell'opera, ripristinandone l'integrità funzionale e le necessarie condizioni di sicurezza. Le prestazioni, oggetto dell'appalto, sono quelle di seguito dettagliate:

Tabella 3.1 – DIGA VILLAROSA - Prestazioni oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV principale
Verifiche sismiche delle opere accessorie della diga compreso indagini geognostiche sui materiali e relative prove di laboratorio ed eventuale esame della fattibilità tecniche-economiche di miglioramento/adequamento sismico.	71300000-1
Progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., incluse le relative indagini e prove di laboratorio	71300000-1
Progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo e superficiali in accordo con le indicazioni del progetto di gestione dell'invaso	71300000-1

Per le altre informazioni preliminari sulla diga in questione e sulla documentazione tecnica disponibile per l'espletamento dei servizi in appalto si rimanda alla relativa scheda tecnico-descrittiva e agli elaborati progettuali allegati alla documentazione di gara.

4 – IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI

4.1 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara per l'espletamento dei servizi in appalto è pari a € 299.627,51.

La determinazione delle competenze tecniche per i servizi di progettazione è stata compiuta sulla base dell'importo dei lavori previsti per la diga in questione. Il suddetto importo dei lavori costituisce una prima stima sommaria della spesa desunta da progetti appositamente redatti nonché da valutazioni tecnico-analitiche ricavate comparando gli interventi previsti con altri similari realizzati e/o progettati. Gli importi dei lavori riportati rappresentano un limite economico-finanziario il cui eventuale superamento, a seguito delle conclusive risultanze progettuali, dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la stazione appaltante. Dall'eventuale incremento dell'importo dei lavori non potranno discendere variazioni delle competenze tecniche come originariamente determinate.

Tranne i corrispettivi per l'esecuzione delle indagini, prove di laboratorio e redazione del progetto di gestione dell'invaso, computati a vacanza e/o forfettariamente desunti da interventi analoghi, l'importo relativo allo svolgimento degli altri servizi previsti in appalto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco delle prestazioni e relativi corrispettivi, rinviando per ulteriori dettagli sul calcolo delle tariffe all'allegato n. 9 "Determinazione dei corrispettivi", incluso tra la documentazione di gara.

Tabella 4.1.1 – DIGA VILLAROSA Categorie, ID e tariffe

Servizio: Verifiche sismiche

Categoria e ID delle opere	L.143/49 (corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità prestazione	Importo	Spese e oneri 10%
STRUTTURE: S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	IX/b, IX/c	1,05	13.273.754,56	QbII.16	110.764,62	11.076,46
					121.841,08	

Servizio: Progettazione definitiva/esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere	L.143/49 (corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità prestazione	Importo	Spese e oneri 24,34%
STRUTTURE: S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	IX/b, IX/c	1,05	2.050.000,00	QbII.01,03,05, 17,23 QbIII.01,02,03, 04,05,06,07	94.726,46	23.059,97
					117.786,43	

Sulla base dei parametri sopra riportati e delle stime acquisite, l'importo a base di gara è pari a:

€ 299.627,51 (Euro duecentonovantanovemilaseicentoventisette/51), così costituito:

€ 121.841,08 per le verifiche sismiche

€ 40.000,00 per indagini e prove di laboratorio

€ 20.000,00 per la redazione del progetto di gestione dell'invaso

€ 117.786,43 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e coord. sicurezza

L'appalto è finanziato con i fondi di cui al FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d'azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. ACCORDO per la definizione degli interventi per l'incremento

della sicurezza delle dighe [...] Villarosa (n. Arch. 1317) [...], ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016, sottoscritto il 30/10/2017 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e la Regione Siciliana.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 comma 8-bis del Codice.

4.2 DURATA E PENALI

Le prestazioni, oggetto dell'appalto, devono essere eseguite nel termine complessivo di **giorni 180 (centottanta)** decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività previste dal contratto e così di seguito ripartiti per fasi:

- 1) **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività, per:
Ricognizione della documentazione esistente; rilievi, ricostruzione dei disegni di consistenza; definizione del piano di indagini; esecuzione delle indagini e prove di laboratorio; Progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006 e relative indagini e prove di laboratorio.
- 2) **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione della prima fase, per:
Studio geologico e geotecnico, esecuzione delle verifiche sismiche ed eventuale esame delle fattibilità tecnico-economiche di miglioramento/adeguamento sismico; progetto definitivo/esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per interventi di riefficientamento degli scarichi profondi e superficiali; stabilizzazione del pendio antistante la casa di guardia e adeguamento strutturale della stessa; adeguamento delle strutture metalliche della passarella.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a ciascuna delle fasi temporali in cui è suddiviso l'appalto, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari all'**1 per mille** del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza

acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6 – REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4 , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista antincendio

f) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e architettura, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a **due volte** l'importo a base di gara.

Tale requisito è richiesto affinché sia garantita una prestazione professionale adeguata al grado di complessità e all'articolazione dei servizi in appalto che, visti gli interventi previsti finalizzati a ripristinare la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell'opera, riguardano settori anche specialistici come le varie indagini diagnostiche, verifiche, consulenze strutturali, pianificazioni gestionali e progettazioni da attuare secondo una visione interdisciplinare ed organica delle problematiche riscontrate. Tra l'altro, lo stesso denominatore di valore strategico che accomuna i numerosi interventi inclusi nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 tra i quali quello oggetto di gara, ossia la "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" e nella fattispecie delle dighe, giustifica l'adozione di un criterio più selettivo.

Tab. 7.2.1 – Requisiti capacità economico-finanziaria – Fatturato globale $\geq 2 \times$ Importo a Base di Gara

Diga	Importo a Base di Gara (IBG)	Fatturato globale = 2 x IBG
VILLAROSA	299.627,51	599.255,02

La comprova del requisito di cui al superiore punto a) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice con uno dei seguenti mezzi:

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, con allegate le fatture.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività **da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati proporzionalmente al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Un elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo per ogni categoria e ID non inferiore a **1,5 volte** l'importo stimato delle opere o dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID, come riportato nella successiva tabella:

Tab. 7.3.1 – Requisiti capacità tecnica professionale – Importo minimo richiesto $\geq 1,5$ Importo opere

Diga	Importo stimato opere per ID e categoria		Importo minimo = 1,5 x Importo opere
	ID Categoria	Importo opere/lavori	
VILLAROSA	Strutture: S.05	13.273.754,56	19.910.631,84

- b) **Due servizi di ingegneria e architettura “di punta” espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale – inteso come somma degli importo dei lavori per cui i due servizi sono stati svolti - non inferiore ad un valore pari a **0,60 volte** l'importo stimato delle opere o dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID, come riportato nella successiva tabella:

Tab. 7.3.2 – Requisiti capacità tecnica professionale – Importo minimo richiesto $\geq 0,60$ x Importo opere

Diga	Importo stimato opere per ID categoria		Importo minimo = 0,60 x Importo opere
	ID Categoria	Importo opere/lavori	
VILLAROSA	Strutture: S.05	13.273.754,56	7.964.252,74

- c) **Personale:** Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 12 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate
- d) **Personale:** Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n 12 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate

Il numero medio annuo è dato dalla somma del personale tecnico impiegato da ciascun componente singolo o raggruppato. Nel caso di liberi professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, nel numero medio annuo è computato anche il titolare dello studio.

In merito si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari è la seguente:

- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo minimo, al netto di IVA, come definito nel paragrafo 7.2 lettera a);
- elenco con indicazione di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori elencate al paragrafo 7.3 lettera a) e per un valore ivi richiesto e svolti negli ultimi dieci anni, completo delle relative date, degli importi e dei destinatari; accompagnato, qualora i servizi siano stati resi per enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione,

ovvero, qualora prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

- elenco con indicazione di due servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al paragrafo 7.3 lettera b), e per un valore ivi richiesto e svolti negli ultimi dieci anni, completo delle relative date, degli importi e dei destinatari; accompagnato qualora i servizi siano stati resi per enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione, ovvero, qualora prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle unità indicate al paragrafo 7.3 lettera c);
- per i professionisti singoli e associati, documentazione dalla quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle unità indicate al paragrafo 7.3 lettera d);

La predetta documentazione può essere presentata dai concorrenti anche in sede di presentazione dell'offerta, inserendola nella "Busta Digitale A".

7.4 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. e) ed f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di rete e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai fini della partecipazione delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria valgono i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 46 comma 2 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito riguardante il fatturato globale di cui al punto 7.2, lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito concernente l'espletamento di servizi cui al precedente punto 7.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo a ciascuno dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lettera b) deve essere posseduto per intero dalla mandataria e/o da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera d) deve essere posseduto dal professionista o dal raggruppamento temporaneo, nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, la quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa allegata alla domanda di partecipazione ovvero quale sezione interna alla medesima domanda debitamente compilata e sottoscritta dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, **esclusi** gli importi relativi alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 93 comma 10 del Codice, come di seguito determinata:

Tab. 10.1 – Garanzia provvisoria

Diga	Importo a Base di Gara (IBG)	Garanzia provvisoria = 2% x IBG
VILLAROSA	(€299.627,51 - €117.786,43) = € 181.841,08	2% di € 181.841,08 = €3.636,82

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.L.gs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La documentazione relativa alla cauzione provvisoria dovrà essere inserita nella BUSTA DIGITALE A.

11 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi oggetto dei servizi di ingegneria e di architettura oggetto di affidamento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, e può svolgersi previo concordamento con il RUP tramite richiesta da formulare a mezzo PEC all'indirizzo di cui al punto 1.1 del presente bando di gara.

Il concorrente ne dà apposita dichiarazione nel Modello allegato 2-P.

La richiesta di sopralluogo inoltrata deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; PEC e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre 15 giorni** antecedenti la scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Richieste pervenute fuori termine non potranno essere prese in considerazione.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **3 giorni** di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I, II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il relativo importo è di seguito riportato:

Tab. 12.1 – Entità contribuzione ANAC (art. 2 Delibera 1300/2017)

Diga	Importo a Base di Gara (€)	Importo contributo ANAC Operatori economici (€)
VILLAROSA	299.627,51	20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere presentata **entro le ore 13:00 del giorno 04/03/2019**, accedendo con le proprie credenziali al sito web della Piattaforma indicato nel punto 1.1 secondo le modalità di seguito riportate.

Oltre il termine di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta.

Ai fini della procedura di gara, l'orario di ricevimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suddetto orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara.

Le registrazioni presenti sulla Piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova in merito al contenuto e al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

La chiusura del termine per la presentazione delle offerte è effettuata automaticamente dal sistema e avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate in precedenza.

Il concorrente, accedendo alla homepage della sezione "GARE" della Piattaforma e per la gara in oggetto, potrà selezionare le seguenti sezioni:

- INVIO DELL'OFFERTA
- DOCUMENTAZIONE DI GARA
- COMUNICAZIONI

Tramite la sezione "DOCUMENTAZIONE DI GARA" è visionabile tutta la documentazione di gara elencata nel punto 2.1 del presente disciplinare, propedeutica all'espletamento della procedura in oggetto.

Tramite la sezione “COMUNICAZIONI” è possibile richiedere eventuali chiarimenti e ricevere le relative comunicazioni come indicato nel precedente punto 2.2. del presente disciplinare.

Tramite la sezione “INVIO DELL’OFFERTA” il concorrente potrà presentare l’offerta seguendo la procedura guidata, compilando le sezioni richieste e inserendo i documenti stabiliti nelle buste digitali A, B e C. La procedura prevede il completamento delle seguenti sezioni:

1. Forma di partecipazione/Dati identificativi;
2. Documentazione amministrativa (c.d. busta A);
3. Offerta tecnica (c.d. busta B);
4. Offerta economica (c.d. busta C);
5. Conferma ed invio.

Per la corretta compilazione dell'offerta sono a disposizione nella sezione “AREA INFORMATIVA” della Piattaforma:

- **REGOLAMENTO GARE ON LINE;**
- **CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA,** contattabile al numero +39 02 86838438.

Ogni singolo file da inserire, a cura dell’operatore economico, nelle diverse sezioni potrà avere una dimensione massima di 40 Mb.

Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato e nelle regole di utilizzo della Piattaforma.

Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante **NOME UTENTE** e **PASSWORD**, sarà imputata al soggetto titolare della medesima. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente.

In caso di partecipazione alla gara di RTP, la mandataria del raggruppamento costituito o costituendo accede alla piattaforma con le proprie credenziali e presenta l'offerta inserendo nella sezione **FASE DI GARA - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** tutta la documentazione richiesta relativa a ciascuna impresa mandante facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito o costituendo, come previsto nel presente bando.

Analogha procedura vale per i Consorzi.

Tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle **firme digitali** dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione RTP, procure ecc.).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni integrative richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, allegati al presente bando di gara e messi a disposizione all'indirizzo della Piattaforma indicato al punto 1. L'utilizzo dei modelli, non obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. .

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 - CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta digitale A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema accluso al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, con riferimento al modello allegato alla documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, indica la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la specifica sezione (sezioni A-B-C-D) ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i modelli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lettere f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. f): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. accetta il patto di integrità, allegato al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione – Aggiornamento 2018-2020, adottato con Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2018 n. 524/GAB., previa presa d'atto della Giunta regionale, avvenuta con deliberazione n.1 del 23 gennaio 2018;
10. accetta il Protocollo di legalità di cui all'Accordo di programma quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato in data 30 settembre 2003, reso obbligatorio con Circolare Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006, n. 593;
11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2018 n. 524/GAB., previa presa d'atto della Giunta regionale, avvenuta con deliberazione n.1 del 23 gennaio 2018 reperibile al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Prevenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte con firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (patto di integrità); n. 10 (protocollo di legalità); n. 11 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 17 (privacy) e, ove pertinente, n. 18 (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 9 (patto di integrità); n. 10 (protocollo di legalità); n. 11 (codice di comportamento); n. 12 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

I documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
18. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale;
19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore. Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCpass, il concorrente verrà inviato dalla stazione - appaltante a registrarsi al sistema A VCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale;

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante. La mancata dimostrazione del pagamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. Il documento dovrà essere inviato un formato pdf. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale;
21. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice
22. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale;
23. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

I documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

I documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a **pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

- a) Con riferimento alla “**professionalità e adeguatezza dell'offerta**” indicata al punto 18.1:

Documentazione sintetica relativa a un numero massimo di 3 servizi afferenti ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie indicate nel presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; per ciascun servizio, per il quale dovranno essere indicati i committenti, gli importi ed il

periodo di svolgimento; la documentazione dovrà essere costituita da **n. 4 schede formato A3 o n. 8 schede formato A4**. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

b) Con riferimento alle “**caratteristiche metodologiche dell’offerta**” indicate al punto 18.1:

Relazione tecnica illustrativa, costituita da un numero massimo di 20 cartelle numerate, formato A4, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con riferimento ai seguenti aspetti: profili di carattere organizzativo – funzionale; tipologia di rilievi da effettuare; ipotesi di piano di indagini; verifiche che saranno condotte; specificazione dei livelli di sicurezza raggiungibili in relazione alle quote di invaso raggiungibili.

La relazione tecnica illustrativa deve essere così strutturata: numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 3 di 40), carattere Times New Roman, altezza 12 pt, paragrafo giustificato, interlinea 1. L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti, in quanto autonomamente valutabili; non comporterà, invece, esclusione dalla gara. Si precisa che una cartella A3 corrisponde a due cartelle A4, una cartella A2 corrisponde a quattro cartelle A4 e così via.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

c) curriculum del concorrente;

Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai precedenti punti a) e b).

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non saranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

La documentazione e le relazioni sopra elencate, costituenti l’offerta tecnica **devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione**, dal Concorrente ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall’articolo 90 del Codice.

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l’offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

17 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C - Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **modello C1** al presente bando di gara e deve contenere i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale unico**, al netto di IVA e/ o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Il ribasso unico percentuale, che deve essere espresso in cifre e in lettere, si applica all’importo dei servizi posti a base di gara. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono gli importi indicati in lettere. Le offerte non dovranno presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dal concorrente mediante apposizione della propria firma.

L’offerta economica, a pena di esclusione, sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

I modelli di offerta devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun concorrente, accompagnati da una copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità, in formato pdf e firmati digitalmente.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato dal concorrente nei modelli predisposti dalla stazione appaltante e quanto dichiarato nei modelli generati in automatico dalla piattaforma telematica, si darà prevalenza a quanto dichiarato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante.

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.

18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi Discrezionali (punti D).

Tabella 18.1.A

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			TOTALE
		N.	Descrizione	Punti D	
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta relativamente ai servizi tecnici di cui al paragrafo 16.a del presente disciplinare La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità seguite in relazione agli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal Decreto 17/06/2016	a.1	Professionalità valutata con riferimento all'approccio e alla capacità progettuale	10	30
		a.2	Modalità di svolgimento del servizio con riferimento alle soluzioni progettuali utilizzate in interventi ritenuti affini dal concorrente	12	
		a.3	Modalità di svolgimento del servizio con riferimento alla gestione dei rapporti con gli enti preposti ai pareri di competenza, valutando la chiarezza e completezza dell'analisi delle criticità riscontrate e azioni proposte, assunte dal concorrente per ottimizzare ogni fase contrattuale	8	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di cui al paragrafo 16.b del presente disciplinare La valutazione riguarda le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento ai sotto criteri di valutazione riportati	b.1	Migliore approccio valutato in base agli aspetti di carattere organizzativo-funzionale delle attività da svolgere	12	35
		b.2	Migliore approccio metodologico valutato sulla base della tipologia delle ricognizioni e rilievi da effettuare	5	
		b.3	Ipotesi di piano di indagini e tipo di attività da porre in essere durante la fase di esecuzione delle indagini	5	
		b.4	Migliore approccio metodologico valutato in base alle attività di verifica e progettazione che verranno condotte anche con riferimento ad attrezzature software ed hardware specificamente utilizzate.	5	

		b.5	Migliore approccio metodologico con riferimento all'esame delle possibilità di adeguamento sismico ed eventuale elaborazione progettuale di fattibilità tecnica ed economica degli interventi	8	
C	Curricula dei professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di incarico (paragrafo 16.c del presente disciplinare) La valutazione riguarda l'esperienza del gruppo di lavoro con particolare riferimento alle specifiche prestazioni oggetto di incarico	c.1	Ingegnere esperto in dighe	3	10
		c.2	Ingegnere esperto in ingegneria sismica e strutturale	4	
		c.3	Ingegnere esperto in geotecnica	1	
		c.4	Geologo	1	
		c.5	Eventuali ulteriori figure proposte dal concorrente	1	
Totale punti					75

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "punti D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo (tra quelli previsti dalle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016) di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun commissario.

I livelli di valutazione del coefficiente variabile sono così differenziati: ottimo=da 0,91 a 1,00; distinto= da 0,81 a 0,90; buono= da 0,71 a 0,80; discreto= da 0,61 a 0,70; sufficiente = da 0,51 a 0,60; mediocre= da 0,41 a 0,50; insufficiente= da 0,31 a 0,40; scarso = da 0,21 a 0,30; inadeguato = da 0,11 a 0,20; pessimo= da 0,0 a 0,10.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto attiene l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente:

Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Riparametrazione:

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (prima riparametrazione).

I punteggi attribuiti ai singoli operatori economici, a conclusione di quanto sopra citato per tutti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, devono essere riparametrati al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (seconda riparametrazione).

19 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del combinato disposto del D.lgs.50/16 e della Legge Regionale n.12 del 12.07.11.

Pertanto, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione istituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.50/2016 in atto correlato alla L.R. n° 12/2011 e del D. Pr. Reg. Sic. 13/2012 ss.mm.ii., i cui requisiti di composizione e selezione sono riportati nel successivo paragrafo 20.

La data della prima seduta pubblica sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica. La seduta avrà luogo presso la sede del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti – Viale Campania n. 36/A – 90144 Palermo, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Ad eccezione delle sedute di prosecuzione, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o per PEC tramite la piattaforma telematica almeno **3 giorni** prima della data fissata.

La Commissione Giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici trasmessi dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011, dell'art. 12 del D. Pr. Reg. Sic. 13/2012 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

I commissari, sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tra gli iscritti all'albo di esperti per la costituzione di commissioni di gara. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento gare (UREGA) territorialmente competente.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

I commissari diversi dal presidente non devono avere svolto, né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

21 - APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a trasmettere al RUP la documentazione di gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione aggiudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione aggiudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente capitolo 23.

23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del

secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia – **Comunicazione o Informazione antimafia**). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159 /2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice e dal punto II.4 della linea guida n. 1 dell'ANAC.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.